



Energie per la Città s.p.a.

www.energieperlacitta.it

Sede legale: Piazza del Popolo n.10 – 47521 Cesena tel. 0547-356363

Sede operativa: Via Aldini n. 50 – 47521 Cesena fax 0547- 356904

amministrazione@energieperlacitta.it

direzione@pec.energieperlacitta.it

REGOLAMENTO SULL'ACCESSO

Approvato con Determinazione dell'Amministratore Unico del 16/05/2019



Sezione I OBIETTIVI E FINALITA' DELLA REGOLAZIONE

Art. 1 Principi

1. La S.p.a. Energie per la Città, in conformità agli indirizzi ed ai principi che regolano l'azione amministrativa del Comune di Cesena, persegue nello svolgimento della sua attività il miglioramento dei rapporti con la comunità cittadina di Cesena ed il perseguimento di obiettivi di trasparenza, efficacia, efficienza e qualità dei servizi e delle prestazioni erogate. La Società inoltre:

- sostiene e sviluppa le attività di informazione e di comunicazione ai cittadini al fine di facilitare l'accesso ai servizi e alle prestazioni e favorire la partecipazione e il pieno esercizio dei diritti, in conformità ai criteri individuati dall'art. 8 della Legge 7 giugno 2000 n. 150 e ss.mm. e ii.;
- promuove e assicura l'esercizio dei diritti d'informazione e di accesso agli atti dell'Amministrazione e di partecipazione ai procedimenti, nel rispetto dei principi di tutela della riservatezza di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm. e ii. e di cui al Regolamento (UE) 2016/679;
- garantisce, attraverso il proprio sito internet www.energieperlacitta.it, il principio di accessibilità totale dei dati ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. e ii.;
- cura e valorizza la comunicazione interna come strumento di integrazione e di razionalizzazione dei processi organizzativi. A tal fine favorisce la tempestiva e costante circolazione delle informazioni, sia per adeguare e uniformare le indicazioni dirette al pubblico, sia per migliorare l'efficienza dei propri interventi;
- garantisce i diritti di cittadinanza digitale favorendo l'utilizzo degli strumenti tecnologici per l'accesso e l'erogazione multicanale dei documenti e dei servizi.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a. *“decreto trasparenza”*: il D.Lgs. n. 33/2013 e ss. mm. e ii.;
- b. *“RPCT”*: Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- c. *“sito istituzionale”*: il sito internet della Società raggiungibile all'indirizzo: <https://www.energieperlacitta.it>;
- d. *“CAD”*: il decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e ss. mm. e ii. – Codice dell'Amministrazione digitale;
- e. *“codice privacy”*: il D.Lgs. n. 196/2003 e ss. mm. e ii.;
- f. *“accesso documentale”*: l'accesso disciplinato dal capo V della legge n. 241/1990;
- g. *“accesso civico”* (o accesso civico *“semplice”*): l'accesso ai documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione, previsto dall'art. 5, c. 1, del decreto trasparenza;
- h. *“accesso generalizzato”*: l'accesso previsto dall'art. 5, c. 2, del decreto trasparenza;
- i. *“trasparenza”*: la possibilità di conoscere, da parte di chiunque, in qualunque momento, senza la necessità di dimostrare un interesse qualificato o attivare specifici procedimenti amministrativi, informazioni, dati e documenti che riguardano l'attività della Società;
- j. *“dato personale”*: il dato definito dall'art. 4, paragrafo 1, n. 1, del Regolamento (UE) 2016/679 come *“qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato”); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati*



relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale"

- k. *"categorie particolari di dati personali"*: i dati definiti dall'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 come *"dati personali che rilevino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona"*;
- l. *"dati personali relativi a condanne penali e reati o a connesse misure di sicurezza"*: dati di cui all'art. 10, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 e all'art. 2-octies del D.Lgs. 196/2003 che possono rivelare l'esistenza dei provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1 lett. da a) ad o) e da r) ad u) del DPR n. 313/2002 in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dai relativi carichi pendenti o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli artt. 60 e 61 del c.p.p.
- m. *"stato di salute"*: qualsiasi informazione da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici;
- n. *"controinteressati"*: nell'ambito dell'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, tutti i soggetti individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;
- o. *"controinteressati"*: nell'ambito dell'accesso generalizzato, i soggetti portatori degli interessi privati di cui all'art. 5-bis, co. 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Art. 3 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità tecnico-organizzative adottate per l'effettivo esercizio dei seguenti diritti:

- accesso documentale che è finalizzato a porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative e/o oppositive e difensive – che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari;
- accesso civico che sancisce il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che l'ente abbia omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto trasparenza;
- accesso generalizzato che comporta il diritto di chiunque, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto trasparenza di accedere a dati, documenti ed informazioni detenuti dall'ente, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, ad esclusione di quelli sottoposti al regime di riservatezza.

2. L'accesso documentale disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990, resta disciplinato da tali norme; Energie per la città S.p.a. ne dà attuazione in conformità a tali disposizioni ed a quelle regolamentari appositamente adottate.

3. La finalità dell'accesso documentale ex legge n. 241/1990 è quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative e/o oppositive e difensive - che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari. L'accesso documentale opera sulla base di norme e presupposti diversi da quelli afferenti l'accesso civico (generalizzato e non).

4. Il diritto di accesso generalizzato, oltre che quello civico, è riconosciuto allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico anche con riferimento all'attività delle Società a



partecipazione pubblica; la legge n. 241/1990 esclude perentoriamente l'utilizzo del diritto di accesso al fine di sottoporre le amministrazioni pubbliche o le società a partecipazione pubblica ad un controllo generalizzato.

Art. 4 Registro delle richieste di accesso

1. Presso la segreteria è istituito il registro delle richieste di accesso. Il registro contiene l'elenco delle richieste con l'oggetto e la data e il relativo esito con la data della decisione ed è pubblicato, oscurando i dati personali eventualmente presenti, e tenuto aggiornato almeno ogni sei mesi nella sezione Società trasparente, "altri contenuti – accesso civico" del sito web istituzionale.
2. Ai fini di quanto sopra i responsabili del procedimento sono tenuti a trasmettere al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (di seguito RPCT) le comunicazioni relative all'esito delle domande di accesso.
3. Il RPCT può chiedere in ogni momento agli uffici informazioni sull'esito delle istanze.

Sezione II ACCESSO DOCUMENTALE

Art. 5 Legittimazione soggettiva

1. Hanno diritto di accesso ai documenti amministrativi, formati o detenuti stabilmente dall'ente, tutti i soggetti, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che siano titolari di un interesse diretto, concreto ed attuale connesso a situazioni giuridicamente rilevanti e collegate al documento al quale è richiesto l'accesso.

Art. 6 Oggetto del diritto di accesso

1. Il diritto di accesso ha per oggetto le informazioni contenute in documenti, atti, pubblicazioni e registrazioni in possesso dell'ente.
2. Per documento amministrativo si intende qualunque rappresentazione grafica, digitale o analogica di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla loro natura pubblicistica o privatistica.
3. Il diritto di accesso è esercitabile sino a quando i soggetti individuati dall'articolo precedente hanno l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.
4. Non sono accessibili le informazioni in possesso della Società che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal Codice privacy e dal Regolamento (UE) 2016/679, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.
5. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato dell'ente.
6. La Società non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.

Art. 7 Modalità generali di esercizio del diritto

1. Il diritto di accesso si esercita mediante motivata richiesta informale, oppure mediante motivata istanza scritta o formale, secondo quanto stabilito nei seguenti articoli.
2. Per esercitare il diritto di accesso l'interessato presenta un'istanza alla direzione mediante la modulistica pubblicata sul sito internet dell'ente (**Allegato 1**).
3. Il personale che ha ricevuto l'istanza la trasmette immediatamente all'ufficio competente ad



evaderla, senza ulteriore aggravio del procedimento.

4. Quando sorgono problemi sull'individuazione del personale competente, decide in merito il Direttore Generale.

5. Ove la richiesta sia fatta per iscritto, essa può essere consegnata a mano, inviata a mezzo posta o in via telematica, e deve contenere:

- a) estremi del documento richiesto o indicazione degli elementi che ne consentano l'individuazione;
- b) specificazione dell'interesse connesso alla richiesta;
- c) estremi anagrafici del richiedente con allegata copia fotostatica di un documento di identità, oppure indicazione e dimostrazione dei propri poteri rappresentativi in caso di presentazione da parte di persona che agisce per conto del richiedente;
- d) indicare il recapito per eventuali comunicazioni;

6. Il termine per la conclusione del procedimento di accesso è di **trenta giorni** dalla protocollazione della richiesta.

7. Il rilascio di copie di atti e documenti amministrativi è effettuato dal responsabile del procedimento di accesso.

Art. 8 Costi

1. L'esercizio del diritto di accesso è assicurato dalla Società gratuitamente con il solo addebito dei costi di riproduzione e, ove previsti, dei diritti di ricerca e di visura.

Detti costi non sono dovuti nei casi in cui viene richiesta la trasmissione telematica dei documenti amministrativi alla casella e-mail del cittadino o al suo domicilio digitale, ovvero PEC dell'impresa o del professionista.

2. Quando l'invio delle copie del documento è richiesto per posta od altro mezzo, sono a carico del richiedente le spese occorrenti per la spedizione o l'inoltro.

3. Il rimborso delle spese è effettuato al momento del rilascio del documento, all'incaricato della Società che rilascia il documento.

Art. 9 Accesso informale

1. Il diritto di accesso si esercita in via informale, qualora in base alla natura degli atti non risulti l'esistenza di controinteressati, mediante richiesta, al Responsabile del procedimento. Il Responsabile del procedimento provvede a valutare la sussistenza dell'interesse giuridico all'accesso di cui al presente articolo.

2. Il richiedente deve dimostrare la propria identità ovvero i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato e indicare gli estremi del documento ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione e specificare l'interesse concreto, diretto e attuale collegato al documento del quale si chiede l'accesso.

3. La richiesta viene esaminata tempestivamente e senza formalità e, previa valutazione della sussistenza dell'interesse connesso all'oggetto della richiesta, viene accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione copie, ovvero altra modalità idonea.

4. Il Responsabile del procedimento, qualora in base al contenuto del documento richiesto riscontri l'esistenza di controinteressati, invita l'istante a presentare richiesta formale di accesso.

5. Ove la richiesta non sia immediatamente accoglibile, perché il fascicolo contenente i documenti richiesti è depositato presso altri uffici, il richiedente può essere invitato a recarsi presso l'ufficio in cui il documento è depositato, che provvederà ad assolvere la richiesta, ovvero sarà invitato a ripresentarsi



entro il termine massimo di 10 giorni, fatta salva la possibilità di differimento ai sensi dell'art. 16 del presente regolamento.

Art. 10 Accesso formale

1. L'istanza formale è presentata nei seguenti casi:
 - a) quando non è possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, per la natura o la quantità dei documenti coinvolti;
 - b) quando sorgono dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite;
 - c) quando sorgono dubbi sull'accessibilità del documento;
 - d) in tutti i casi in cui esistano soggetti, individuati o facilmente individuabili, potenzialmente controinteressati all'immediato accoglimento dell'istanza.
2. Il diritto di accesso si esercita mediante esame e/o estrazione di copia dei documenti detenuti dalla Società.
3. La richiesta deve essere fatta per iscritto secondo le modalità di cui al precedente art. 7.
4. La richiesta deve:
 - a) consentire di accertare l'identità e, se del caso, i poteri rappresentativi del richiedente, il quale dovrà esibire idonea delega scritta con copia del documento del delegante;
 - b) indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione e la ricerca;
 - c) essere motivata con la specificazione dell'interesse connesso all'oggetto della richiesta;
 - d) indicare il recapito per le comunicazioni relative all'istanza presentata;
 - e) indicare espressamente che l'eventuale copia sia rilasciata in bollo.
5. Se la richiesta risulta irregolare od incompleta si applica quanto previsto dall'art. 13 c.2 del presente regolamento.

Art. 11 Responsabile del procedimento per l'accesso

1. La Società Energie per la città, individua il Responsabile del procedimento d'accesso nel Direttore Generale o, in sua assenza, nel Legale Rappresentante.
2. Il Responsabile del procedimento di accesso cura direttamente i rapporti con i soggetti che richiedono l'accesso, istruisce la domanda e provvede a quanto necessario per l'esercizio dei loro diritti con le seguenti modalità:
 - a) riceve le richieste di accesso;
 - b) provvede alla verifica della legittimazione del richiedente ad esercitare il diritto;
 - c) valuta l'ammissibilità delle richieste con i conseguenti adempimenti, come definiti dal presente regolamento;
 - d) cura direttamente l'acquisizione della parte di informazioni e di atti di cui non fosse in possesso presso il soggetto competente, che è tenuto ad evadere la richiesta con la massima celerità;
 - e) sulla base dell'istruttoria eseguita propone l'accoglimento, il differimento o il rigetto della domanda.
3. In caso di ritardo o di mancata risposta da parte del Responsabile del procedimento, la richiesta di accesso può essere inoltrata al RPCT.

Art. 12 Comunicazione ai controinteressati

1. Sono controinteressati alla richiesta d'accesso coloro che dall'accesso al documento vedrebbero



compromesso il loro diritto alla riservatezza, così come specificato dall'art. 22, comma 1, lett. c) della Legge 7 Agosto 1990, n. 241.

2. Qualora vi siano controinteressati alla richiesta d'accesso il responsabile del procedimento è tenuto a dare loro comunicazione della richiesta, inviandone copia con raccomandata con ricevuta di ritorno o per via telematica qualora essi abbiano consentito a tale forma di comunicazione.

3. I controinteressati, entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2, possono presentare opposizione, anche in via telematica, alla richiesta d'accesso. Decorso i 10 giorni e accertata la ricezione della comunicazione di cui al comma 2, il responsabile del procedimento provvede in merito alla richiesta d'accesso.

4. In ogni caso il responsabile del procedimento di accesso può omettere la comunicazione ai controinteressati quando:

- a) i documenti richiesti sono soggetti a pubblicazione;
- b) la riservatezza dei controinteressati può essere salvaguardata attraverso l'oscuramento dei dati personali;
- c) è evidente, fin dall'istruttoria iniziale, che l'accesso debba essere negato;
- e) la richiesta di accesso è formulata da un consigliere comunale del Comune di Cesena nell'ambito ed ai fini dell'espletamento del proprio mandato.

5. Nel caso di documenti contenenti categorie particolari di dati personali e dati personali relativi a condanne penali e reati o a connesse misure di sicurezza, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 13 Termini del procedimento

1. Il procedimento d'accesso deve concludersi nel termine di 30 giorni decorrenti dalla protocollazione della richiesta fatte salve le ipotesi speciali di accesso dei consiglieri comunali previste nel regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale del Comune di Cesena.

2. Qualora la richiesta risulti irregolare od incompleta, entro dieci giorni dalla protocollazione, la comunicazione con cui il responsabile invita motivatamente e per iscritto l'interessato a regolarizzarla, interrompe i termini per la conclusione del procedimento d'accesso che decorrono *ex novo* dall'inizio dal ricevimento dall'istanza corretta e completa.

Art. 14 Accoglimento della richiesta di accesso

1. In caso di accoglimento della richiesta di accesso formale, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente.

2. La comunicazione contiene:

- a) l'indicazione dell'ufficio o la persona cui rivolgersi;
- b) l'indicazione di un congruo periodo di tempo, non inferiore a 15 giorni e non superiore a 30 giorni, per prendere visione dei documenti e per ottenerne copia.

3. L'esame dei documenti avviene presso l'ufficio indicato nell'atto di accoglimento della richiesta, nelle ore di ufficio e alla presenza di personale addetto.

4. L'accoglimento della domanda di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accedere agli altri documenti nello stesso richiamati, se appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le specifiche esclusioni indicate nel presente regolamento.

5. Fatta salva comunque l'applicazione delle norme penali, è vietato asportare i documenti dal luogo in cui sono dati in visione, alterarli o deteriorarli in qualsiasi modo.



6. L'esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata, con l'eventuale accompagnamento di altre persone di cui devono essere specificate le generalità in calce alla richiesta.
7. L'interessato può trascrivere in tutto o in parte il contenuto del documento, nonché ottenerne copia previo pagamento dei costi di riproduzione.
8. Trascorsi inutilmente quindici giorni dalla scadenza del termine per il ritiro della copia, la richiesta è archiviata.

Art. 15 Diniego totale o parziale della richiesta di accesso

1. Il diniego dell'accesso richiesto in via formale è motivato a cura del responsabile del procedimento di accesso con riferimento specifico alla normativa vigente, all'individuazione delle categorie di atti di cui all'art. 19 del presente regolamento, alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta.
2. Se l'esclusione o la limitazione riguarda solo una parte dei documenti richiesti, tali documenti possono essere esibiti in visione o rilasciati in copia parzialmente, con l'indicazione delle parti mancanti per l'operatività delle esclusioni o limitazioni. Il responsabile del procedimento provvede, altresì, a rendere non intelleggibili i dati personali non pertinenti e, se riguardanti categorie particolari di dati personali e dati personali relativi a condanne penali e reati o a connesse misure di sicurezza, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di accesso agli atti.
3. La comunicazione agli interessati è disposta attraverso la modalità di comunicazione indicata nell'istanza di accesso ovvero mediante lettera raccomandata, o altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione, spedita entro il termine ordinario stabilito per l'accesso o effettuata contestualmente alla richiesta.
4. Nel caso di diniego totale o parziale, al richiedente è data informazione delle modalità e dei termini delle tutele esperibili presso gli organi giudiziari competenti.

Art. 16 Differimento dell'accesso

1. Il responsabile del procedimento di accesso, con provvedimento motivato, può disporre il differimento dell'accesso ad alcune categorie o a specifici documenti, qualora la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione della Società.
2. In particolare il responsabile del procedimento dispone il differimento nei seguenti casi:
 - a) per la salvaguardia di motivate esigenze di riservatezza della Società, specialmente nella fase preparatoria dei provvedimenti, incidenti sul buon andamento e sull'imparzialità dell'azione amministrativa;
 - b) quando si verificano documentabili difficoltà per l'acquisizione dei documenti richiesti, non superabili attraverso il rilascio di supporti digitali, e quando l'alto numero delle richieste, in rapporto alla dotazione dell'ufficio che le deve soddisfare, non consenta il loro accoglimento nel termine prescritto;
 - c) per gli atti predisposti dall'ufficio legale, o di consulenti dell'ente, intesi sia come elaborati tipicamente processuali, redatti dopo l'avvio di un procedimento contenzioso, sia come atti "pre-contenziosi", ovvero prodotti in una fase intermedia tra la conclusione del procedimento e prima dell'avvio del contenzioso, fino al momento di conclusione della causa;
 - d) nei casi di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - e) atti afferenti a procedure concorsuali finalizzate all'assunzione di personale, fin quando non siano ultimate le operazioni selettive.
3. Nell'atto che dispone il differimento, da inoltrare al richiedente, è indicata oltre la motivazione anche



la durata.

4. Il differimento può essere disposto una sola volta, entro i termini di conclusione del procedimento ovvero al realizzarsi delle condizioni che consentono il predetto accesso. In diversa ipotesi il termine di differimento non potrà essere superiore a 30 giorni e non potrà in alcun modo essere reiterato.
5. Ove sia sufficiente il ricorso al potere di differimento non è consentito negare o limitare l'accesso.
6. Nel caso in cui il differimento riguardi solamente parte del contenuto di un documento amministrativo, sono accessibili per visione e rilascio di copia le altre parti.

Art. 17 Diritto di accesso e tutela della riservatezza

1. L'accesso a documenti contenenti dati appartenenti a categorie particolari di dati personali, con particolare riferimento allo stato di salute o alla vita sessuale, è consentito soltanto allorché la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare riguardi diritti fondamentali della persona, quali la libertà personale (art.13 Cost.) e il diritto di difesa (art.24 Cost.), ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile. In particolare, non saranno comunicati quei dati personali di soggetti terzi che non abbiano diretta rilevanza per soddisfare la richiesta di accesso.
2. Se il documento ha solamente in parte carattere riservato, il cittadino ha diritto di ottenere un estratto che ometta la parte riservata.

Art. 18 Silenzio

1. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa s'intende rifiutata.
2. Contro le determinazioni concernenti il diritto di accesso e contro il silenzio diniego, il richiedente può effettuare, entro i 30 giorni successivi, ricorso al Tribunale amministrativo regionale secondo quanto disposto dai commi 4 e 5 dell'art. 25 della Legge 241/90, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, al Difensore Civico Regionale che sia riesaminata la suddetta determinazione fatti salvi in ogni caso i termini per adire l'autorità giudiziaria che decorrono ex novo dalla risposta all'istanza di riesame.
3. Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono disciplinate dal codice del processo amministrativo.

Art. 19 Documenti sottratti al diritto di accesso

1. Il diritto di accesso è escluso:
 - a) per i documenti coperti da segreto di stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, o di altro segreto o divieto di divulgazione previsti dall'art. 24 della Legge n. 241/1990 e dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento e, in particolare, per quelli dalla cui diffusione possa derivare nocumento:
 - alla vita privata o alla riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti alla Società dagli stessi soggetti cui si riferiscono;
 - all'interesse pubblico quando i documenti riguardano le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative e alle fonti di informazione sui beni e le persone coinvolte;



- all'interesse pubblico, qualora dalla divulgazione di documenti e dati possa derivare grave pregiudizio al buon andamento e alla imparzialità dell'azione della Società;
 - b) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi.
2. Sono in ogni caso sottratte all'accesso le segnalazioni ex art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dalla legge 30 novembre 2017, n. 179. L'identità del dipendente è protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione, fatte salve la non opponibilità dell'anonimato nei casi previsti dalla legge e la configurabilità della responsabilità per calunnia o diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale e della responsabilità civile, nei casi di dolo o colpa grave.
 3. Il diritto di accesso è in ogni caso escluso qualora l'istanza sia manifestamente preordinata ad un controllo generalizzato dell'operato della Società.
 4. I documenti non possono essere sottratti all'accesso nei casi in cui sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.
 5. Il diritto di accesso non comprende, in ogni caso, la possibilità di riprodurre, diffondere o utilizzare a fini commerciali documenti consultati o acquisiti.
 6. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici.

Sezione III ACCESSO CIVICO

Art. 20 Descrizione del procedimento

1. L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le Pubbliche Amministrazioni o le Società partecipate hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del decreto trasparenza, laddove abbiano omesso di renderli disponibili nella sezione Amministrazione/Società trasparente del sito istituzionale.
2. L'accesso civico (ai sensi dell'art. 5 del decreto trasparenza) può essere esercitato da chiunque, è gratuito, non deve essere motivato e la richiesta va indirizzata al RPCT e presentata, utilizzando il modello fac simile allegato al presente Regolamento (**Allegato 2**), tramite posta elettronica certificata all'indirizzo direzione@pec.energieperlacitta.it o tramite posta ordinaria all'indirizzo Via Aldini, 50 - 47521 Cesena (FC). Fa fede in tal caso la data del protocollo.
3. Il RPCT, dopo aver ricevuto la richiesta, verifica la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione e, in caso positivo, provvede alla pubblicazione dei documenti o informazioni oggetto della richiesta nella sezione Società Trasparente del sito istituzionale entro il termine di 30 giorni. Provvede, inoltre, a dare comunicazione dell'avvenuta pubblicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale. Se quanto richiesto risulta già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.
4. I dati pubblicati sono utilizzabili da chiunque fermo restando le disposizioni in materia di privacy.
5. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, entro 15 giorni, provvede alla pubblicazione e ad informare il richiedente. Il responsabile del potere sostitutivo in caso di accesso civico è individuato con specifico provvedimento ed il relativo riferimento è indicato nella sezione "Società Trasparente".
6. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza ha l'obbligo di segnalare, in relazione alla loro gravità, i casi di inadempimento o adempimento parziale al Direttore Generale ai fini



dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare.

Sezione IV ACCESSO GENERALIZZATO

Art. 21 Legittimazione soggettiva

1. L'esercizio dell'accesso generalizzato non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente; chiunque può esercitare tale diritto indipendentemente dall'essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato.
2. L'istanza di accesso, contenente le complete generalità del richiedente con i relativi recapiti e numeri di telefono, identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti, avuto riguardo anche al periodo temporale al quale si riferiscono. Le istanze non devono essere generiche ma consentire l'individuazione del dato, del documento o dell'informazione di cui è richiesto l'accesso.
3. Non è ammissibile una richiesta meramente esplorativa volta a scoprire di quali informazioni la Società dispone.

Art. 22 Istanza di accesso generalizzato

1. L'istanza di accesso generalizzato va presentata al responsabile del procedimento di accesso utilizzando il modello fac simile allegato al presente Regolamento (**Allegato 3**) ai seguenti indirizzi:
 - Via Aldini, 50 - 47521 Cesena (FC), nel caso di invio del modello alla Società per posta;
 - direzione@pec.energieperlacitta.it nel caso di invio del modello tramite posta elettronica certificata o non certificata;
2. L'istanza, nel caso in cui non venga firmata in formato digitale, deve essere corredata di una fotocopia del documento di identità dell'interessato in corso di validità.
3. Nel campo "oggetto" della e-mail deve essere riportata la seguente dicitura "ISTANZA DI ACCESSO GENERALIZZATO AI SENSI DELL'ART. 5 DEL D.LGS. 33/2013".
4. Il responsabile del procedimento di accesso, ricevuta la richiesta di accesso generalizzato, provvede ad esaminarla curandone l'istruttoria.
5. Nel caso in cui l'istanza non sia presentata secondo le modalità indicate nel presente regolamento, ovvero nella stessa non siano presenti gli elementi di cui all'art. 21, comma 2, il responsabile del procedimento di accesso ne dà comunicazione all'istante che provvede al completamento della stessa. In tal caso il termine di conclusione del procedimento di cui all'art. 25 inizia a decorrere dall'acquisizione dell'istanza corretta.
6. Se i documenti e/o i dati richiesti sono già pubblicati sul sito istituzionale della Società, il responsabile del procedimento di accesso, previa verifica con il RPCT della Società, comunica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
7. Le richieste di accesso generalizzato presentate non utilizzando l'apposita documentazione presente e scaricabile dal sito web istituzionale della Società e allegata al presente regolamento saranno prese in considerazione soltanto nel caso in cui le stesse siano complete di tutte le informazioni prescritte per legge e necessarie ai fini dell'acquisizione dell'efficacia dell'istanza.

Art. 23 Responsabili del procedimento

1. Responsabile dei procedimenti di accesso di cui alla presente sezione è il Direttore Generale che riceve l'istanza, il quale può affidare ad altro dipendente l'attività istruttoria ed ogni altro adempimento



inerente il procedimento, mantenendone comunque la responsabilità.

2. Il Dirigente e il RPCT controllano ed assicurano la regolare attuazione dell'accesso sulla base di quanto stabilito dal presente regolamento.

Art. 24 Soggetti Controinteressati

1. L'ufficio cui è indirizzata la richiesta di accesso generalizzato, se individua soggetti controinteressati è tenuto a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia della richiesta, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica per coloro che abbiano acconsentito a tale forma di comunicazione.

2. I soggetti controinteressati sono esclusivamente le persone fisiche e giuridiche portatrici dei seguenti interessi privati di cui all'art. 5-bis, c. 2 del decreto trasparenza:

- a) protezione dei dati personali, in conformità al Codice privacy e al Regolamento (UE) 2016/679;
- b) libertà e segretezza della corrispondenza intesa in senso lato ex art.15 Costituzione;
- c) interessi economici e commerciali, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

3. Possono essere controinteressati anche le persone fisiche interne alla Società.

4. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la Società provvede sulla richiesta di accesso, accertata la ricezione della comunicazione da parte dei controinteressati.

5. La comunicazione ai soggetti controinteressati non è dovuta nel caso in cui l'istanza riguardi l'accesso civico, cioè dati, documenti ed informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Art. 25 Termini del procedimento

1. Il procedimento di accesso generalizzato deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni (art. 5, c. 6, del decreto trasparenza) dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali soggetti controinteressati. Tali termini sono sospesi nel caso di comunicazione dell'istanza ai controinteressati durante il tempo stabilito dalla norma per consentire agli stessi di presentare eventuale opposizione (10 giorni dalla ricezione della comunicazione).

2. In caso di accoglimento, l'ufficio competente, sentito il responsabile del procedimento di accesso, provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti.

3. Qualora vi sia stato l'accoglimento della richiesta di accesso generalizzato nonostante l'opposizione del controinteressato, la Società è tenuta a darne comunicazione a quest'ultimo. I dati o i documenti richiesti possono essere trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato, ciò anche al fine di consentire a quest'ultimo di presentare eventualmente richiesta di riesame o ricorso al difensore civico, oppure ricorso al giudice amministrativo.

4. Nel caso di richiesta di accesso generalizzato, la S.p.a. Energie per la Città deve motivare l'eventuale rifiuto, differimento o la limitazione dell'accesso con riferimento ai soli casi e limiti stabiliti dall'art. 5-bis del decreto trasparenza.

Art. 26 Eccezioni assolute all'accesso generalizzato

1. Il diritto di accesso generalizzato è escluso:

- 1.1.) nei casi di segreto di Stato (cfr. art. 39, legge n. 124/2007) e nei casi in cui l'accesso è subordinato



dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti (tra cui la disciplina sugli atti dello stato civile, la disciplina sulle informazioni contenute nelle anagrafi della popolazione, gli Archivi di Stato), inclusi quelli di cui all'art. 24, c. 1, legge n. 241/1990. Ai sensi di quest'ultima norma il diritto di accesso è escluso:

- a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801 e sm.i. e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge;
- b) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.

1.2.) nei casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge tra cui:

- il segreto militare (R.D. n.161/1941);
- il segreto statistico (D.Lgs 322/1989);
- il segreto bancario (D.Lgs. 385/1993);
- il segreto scientifico e il segreto industriale (art. 623 c.p.);
- il segreto istruttorio (art.329 c.p.p.);
- i pareri legali che attengono al diritto di difesa in un procedimento contenzioso (artt. 2 e 5 del DPCM n. 200 del 26/01/1996);
- i divieti di divulgazione connessi al segreto d'ufficio (art.15, D.P.R. 3/1957);
- i dati idonei a rivelare lo stato di salute, ossia qualsiasi informazione da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici (art. 7-bis, c. 6, decreto trasparenza);
- i dati idonei a rivelare la vita sessuale (art. 7-bis, c. 6, decreto trasparenza);
- i dati identificativi di persone fisiche beneficiarie di aiuti economici da cui è possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati (divieto previsto dall'art. 26, comma 4, decreto trasparenza).

2. Tale categoria di eccezioni all'accesso generalizzato è prevista dalla legge ed ha carattere tassativo. In presenza di tali eccezioni la Società è tenuta a rifiutare l'accesso trattandosi di eccezioni poste da una norma di rango primario, sulla base di una valutazione preventiva e generale, a tutela di interessi pubblici e privati fondamentali e prioritari rispetto al diritto alla conoscenza diffusa.

3. Nella valutazione dell'istanza di accesso, la Società deve verificare che la richiesta non riguardi atti, documenti o informazioni sottratte alla possibilità di ostensione in quanto ricadenti in una delle fattispecie indicate al primo comma.

4. Per la definizione delle esclusioni all'accesso generalizzato di cui al presente articolo, si rinvia alle Linee guida recanti indicazioni operative adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell'art. 5-bis del decreto trasparenza, che si intendono qui integralmente richiamate.

Art. 27 Eccezioni relative all'accesso generalizzato

1. I limiti all'accesso generalizzato sono posti dal legislatore a tutela di interessi pubblici e privati di particolare rilievo giuridico che l'ente deve necessariamente valutare con la tecnica del bilanciamento, caso per caso, tra l'interesse pubblico alla divulgazione generalizzata e la tutela di altrettanto validi interessi considerati dall'ordinamento.

2. L'accesso generalizzato è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti:

- a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- b) la sicurezza nazionale;



- c) la difesa e le questioni militari;
d) le relazioni internazionali;
e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento.
3. L'accesso generalizzato è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:
- a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 26. In particolare, sono sottratti all'accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto, i seguenti atti, documenti ed informazioni:
- documenti di natura sanitaria e medica ed ogni altra documentazione riportante notizie di salute o di malattia relative a singole persone, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici;
 - relazioni dei Servizi Sociali ed Assistenziali in ordine a situazioni sociali, personali, familiari di persone assistite, fornite dall'Autorità giudiziaria e tutelare o ad altri organismi pubblici per motivi specificatamente previsti da norme di legge;
 - la comunicazione di dati appartenenti a categorie particolari di dati personali o a dati personali relativi a condanne penali e reati o di dati personali di minorenni, ex D.Lgs. n. 193/2003 e Regolamento (UE) 2016/679;
 - notizie e documenti relativi alla vita privata e familiare, al domicilio ed alla corrispondenza delle persone fisiche, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa;
 - le singole schede nominative relative alla valutazione dei dipendenti e gli importi rispettivamente erogati a titolo di trattamento economico accessorio;
- b) la libertà e la segretezza della corrispondenza. In particolare sono sottratti all'accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto, i seguenti atti, documenti ed informazioni:
- gli atti presentati da un privato, a richiesta della Società, entrati a far parte del procedimento e che integrino interessi strettamente personali, sia tecnici, sia di tutela dell'integrità fisica e psichica, sia finanziari, per i quali lo stesso privato chiede che siano riservati e quindi preclusi all'accesso;
 - gli atti di ordinaria comunicazione tra enti diversi e tra questi ed i terzi, non utilizzati ai fini dell'attività della Società, che abbiano un carattere confidenziale e privato;
- c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.
4. La S.p.a. Energie per la città è tenuta a verificare e valutare, una volta accertata l'assenza di eccezioni assolute, se l'ostensione degli atti possa determinare un pregiudizio concreto e probabile agli interessi indicati dal legislatore; deve necessariamente sussistere un preciso nesso di causalità tra l'accesso ed il pregiudizio. Il pregiudizio concreto va valutato rispetto al momento ed al contesto in cui l'informazione viene resa accessibile.
5. I limiti all'accesso generalizzato per la tutela degli interessi pubblici e privati individuati nei commi precedenti si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato.
6. L'accesso generalizzato non può essere negato ove, per la tutela degli interessi pubblici e privati individuati nei commi precedenti, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.
7. Qualora i limiti di cui ai commi precedenti riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto deve essere consentito l'accesso parziale utilizzando, se del caso, la tecnica dell'oscuramento di alcuni dati; ciò in virtù del principio di proporzionalità che esige che le deroghe non eccedano quanto è adeguato e richiesto per il raggiungimento dello scopo perseguito.



Art. 28 Richiesta di riesame

1. Il richiedente, nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso generalizzato o di mancata risposta entro il termine previsto al precedente art. 25, ovvero i controinteressati, nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, possono presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Se l'accesso generalizzato è stato negato o differito a tutela della protezione dei dati personali in conformità con la disciplina legislativa in materia, il RPCT provvede, sentito ove possibile il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.
3. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del RPCT è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

Art. 29 Motivazione del diniego all'accesso

1. Sia nei casi di diniego, anche parziale, connessi all'esistenza di limiti all'accesso generalizzato, sia per quelli connessi alle eccezioni assolute, sia per le decisioni del RPCT, gli atti sono adeguatamente motivati.

Art. 30 Impugnazioni

1. Avverso la decisione del responsabile del procedimento o, in caso di richiesta di riesame, avverso la decisione del RPCT, il richiedente l'accesso generalizzato può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 116 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010. Il termine di cui all'art. 116, c. 1, Codice del processo amministrativo, qualora il richiedente l'accesso generalizzato si sia rivolto al difensore civico provinciale/regionale, decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza allo stesso.
2. In alternativa il richiedente, o il controinteressato nei casi di accoglimento della richiesta di accesso generalizzato, può presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale (qualora tale organo non sia stato istituito la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore). Il ricorso deve essere notificato anche alla Società.
3. Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento ne informa il richiedente e lo comunica all'Amministrazione. Se l'Amministrazione non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito.
4. Se l'accesso generalizzato è negato o differito a tutela della protezione dei dati personali in conformità con la disciplina legislativa in materia, il difensore civico provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali il quale si pronuncia entro dieci giorni dalla richiesta.

Sezione V SOCIETA' TRASPARENTE

Art. 31 Trasparenza

1. La trasparenza si realizza mediante la pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito web dell'ente, in conformità a quanto previsto dal decreto trasparenza.



2. I dati, le informazioni e i documenti sono pubblicati con modalità tali da assicurarne:
 - a. la completezza e l'integrità;
 - b. la tempestività e il costante aggiornamento;
 - c. la facilità di consultazione, la comprensibilità e la chiarezza, compresa la semplicità del linguaggio utilizzato;
 - d. l'accessibilità.
3. Tutti i dati, le informazioni e i documenti sono pubblicati in formato aperto, secondo quanto dispone l'articolo 68 del CAD ed il decreto trasparenza.
4. Il responsabile del procedimento collaborano con il RPCT per gli scopi indicati nel comma 2 e assicurano:
 - a. la conformità dei dati, delle informazioni e dei documenti agli originali;
 - b. il rispetto dei limiti alla trasparenza, di cui all'articolo successivo;
 - c. il rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali.
5. Resta ferma la responsabilità dei soggetti indicati nel comma precedente per la fornitura al RPCT di dati inesatti, incompleti, non aggiornati o pregiudizievoli per il diritto alla riservatezza di terzi.

Art. 32 Limiti alla trasparenza

1. Non possono costituire oggetto di pubblicazione, secondo quanto disposto dalla presente sezione, le informazioni, i dati e i documenti sottratti all'accesso, in applicazione dell'articolo 24 della legge n. 241/1990 e secondo quanto espressamente disposto dal decreto trasparenza.
2. Le informazioni e i dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche possono essere resi trasparenti esclusivamente con le modalità e i limiti previsti dall'articolo 9 del D.Lgs. 6 settembre 1989 n. 322.

Art. 33 Trasparenza e tutela dei dati personali

1. La pubblicazione di dati e informazioni sul sito web della Società concretizza un caso di diffusione, ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 4, lettera b) del codice privacy e di quanto disposto nel Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 34 Inserimento e aggiornamento

1. I dati, le informazioni e i documenti oggetto della trasparenza sono pubblicati sul sito web dell'ente contestualmente alla loro formazione, adozione, elaborazione o aggiornamento e comunque entro un termine proporzionato e non eccessivo in relazione alla natura e alla consistenza dei dati, delle informazioni e dei documenti.

Art. 35 Durata ed accessibilità

1. I dati, le informazioni e i documenti oggetto della trasparenza devono essere accessibili per un periodo di cinque anni decorrenti dal primo gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dal decreto trasparenza in materia di incarichi. Decorso detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili nelle forme e nei modi di cui alla vigente disciplina in materia.
2. I predetti dati sono fruibili in forma gratuita e senza necessità di autenticazione informatica.

Art. 36 Sicurezza

1. In applicazione di quanto stabilito dalla disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati



personali e dall'articolo 51 del CAD, i dati, le informazioni e i documenti oggetto della trasparenza devono essere custoditi e controllati con modalità tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, accesso non autorizzato, non consentito o non conforme alle modalità e alle finalità della trasparenza.

2. Per lo scopo di cui al comma 1, il Responsabile dei Sistemi Informativi adotta tutte le necessarie, idonee e preventive misure di sicurezza.

3. Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono individuate e applicate sulla base delle migliori conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, tenendo conto della natura e delle caratteristiche dei dati, delle informazioni e dei documenti da proteggere.